



**GUIDA OPERATIVA
ALL'UTILIZZO
DEI FONDI
DI SOLIDARIETÀ**

La riforma della legge 148/2015 sugli ammortizzatori sociali ha lasciato sostanzialmente invariati i beneficiari di Cigo e Cigs per settori e soglie dimensionali. La novità che qui ci interessa evidenziare riguarda invece la volontà di rendere strutturali e omogenee le prestazioni per i lavoratori fino a ora esclusi dagli ammortizzatori sociali, rafforzando e meglio definendo i Fondi di solidarietà già previsti dalla “riforma Fornero”, nella Legge 92/2012. Viene così di fatto data copertura a una vasta platea di soggetti mediante l’obbligo di adesione a fondi bilaterali di settore, alternativi (sistemi bilaterali già esistenti appositamente “convertiti”) o, in mancanza, al Fondo di Integrazione Salariale - Fis (ex fondo residuale).

I fondi, fortemente voluti dalla Cisl, sono finalmente una risposta concreta per i lavoratori, che ottengono una maggiore tutela occupazionale anche durante i periodi di crisi.

Questa guida illustra nel dettaglio il funzionamento dei fondi a oggi operativi, le condizioni e le procedure per la richiesta delle prestazioni di sostegno al reddito. Vuole soprattutto essere uno strumento concreto di supporto ai sindacalisti.

Alla stesura della guida, curata da Marta Pepe, hanno contribuito: Paolo Reboni, Sergio Moia, Giuseppe Sbarufatti (dipartimento Mercato del lavoro Cisl Lombardia); Daniel Zanda (Felsa Cisl nazionale); Paolo Carraro, Livia Ricciardi, Anna Rosa Munno, Anna Trovò (dipartimento Politiche del mercato del lavoro e della bilateralità Cisl nazionale).

La Guida operativa all'utilizzo dei Fondi di solidarietà approfondisce in modo particolare tre fondi: F.I.S. Fondo Integrazione salariale, F.S.B.A. Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato, Fondo di solidarietà alternativo per i lavoratori in somministrazione.

Di seguito i riferimenti relativi ai decreti istitutivi e alle circolari attuative degli altri fondi di solidarietà.

Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare

D.I. 08.06.2015 n. 90401 e 23.05.2016 n. 95933, Circolare 11.02.2016 n. 28

Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

D.I. 18.04.2016 n.95440, Circolare INPS 03.08.2016 n. 141

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali

D.I. 18.04.2016 n. 95439, Circolare INPS del 11.01.2017 nr. 6

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

D.I. 95269 07.04.2016 e Circolare INPS 14.08.2016 n. 132

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico

D.I. 09.01.2015 n. 86985, D.M. 17.10.2016, Circolare INPS 11.02.2016 n. 27 e 30.09.2016 n. 186

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato

D.I. 09.01.2015 n. 86984, Circolare INPS 29.12.2015 n. 208

Fondo di solidarietà per il personale del credito

D.I. n. 97220 del 23 settembre 2016, Circolare INPS del 02.12.2016 n. 213

Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo

D.I. 82761 del 20 giugno 2014, Circolare INPS 02.12.2016 n. 119

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane

D.I. 24.01.2014 n. 78642 n. 78642, Circolare INPS 01.12.2015 n. 205 e 13.05.2015 n. 95

Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento

D.I. 96077 del 01.06.2016, Circolare INPS del 11.11.2016 nr.197

Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza

D.I. 17.01.2014 n. 78459, Circolare INPS 10.03.2015 n. 56

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – F.I.S.

Il Fis consente a tutti i datori di lavoro non inclusi nella normativa della Cigo-Cigs e non appartenenti a settori per i quali sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali, di richiedere prestazioni di sostegno al reddito per i propri dipendenti in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa¹. Il Fis, operativo dal 1° gennaio 2016, assorbe e sostituisce il Fondo Residuale² previsto dalla riforma Fornero. Eroga prestazioni dal 1° luglio 2016.³

Soggetti beneficiari

Tutti i datori di lavoro “non coperti” dai trattamenti ordinari e straordinari d'integrazione salariale o dai Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi. **L'adesione al Fis (o ad altri fondi) è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.** Superando il concetto d'impresa, il Fis è rivolto a tutti i datori di lavoro anche non imprenditori (es. associazioni). E' prevista la clausola di *opting out*, cioè di uscita dal Fis per chi crea un Fondo Bilaterale di settore.

Computo dimensionale – Come si calcola

Il computo dimensionale è riferito alla media occupazionale del semestre precedente: in esso rientrano tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (ivi compresi quelli di primo livello e quelli per l'alta formazione), con esclusione dei lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento⁴. I lavoratori a tempo parziale e quelli intermittenti sono computati con le regole “pro quota”, riferite alle prestazioni svolte nel semestre precedente⁵. I lavoratori assenti per malattia, infortunio e maternità sono esclusi dal calcolo nel caso in cui siano stati assunti

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – F.I.S.

altri lavoratori (che, però, vanno, in alternativa, computati). Nel semestre vanno computati anche i periodi di sosta dell'attività e le sospensioni stagionali; per i datori di lavoro che hanno appena iniziato l'attività il requisito si determina in relazione ai mesi di attività. Nel caso in cui avvenga una fluttuazione occupazionale relativa alla soglia dei 5 dipendenti l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre di riferimento in cui il valore medio è risultato superiore a 5 e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre in cui la media non è arrivata alle 5 unità.

Destinatari delle prestazioni

I destinatari delle prestazioni sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e dei lavoranti a domicilio. Il requisito soggettivo è pari ad almeno 90 giorni di anzianità aziendale nell'unità produttiva e non nell'azienda nel suo complesso, nel caso in cui quest'ultima abbia più unità produttive.

Requisito di anzianità di 90 giorni – Come si calcola

Nei 90 giorni sono compresi i periodi di ferie, le festività, gli infortuni e la maternità obbligatoria. Sono considerati giorni di effettivo lavoro sia il sabato, nel caso in cui l'articolazione dell'orario di lavoro sia su 5 giornate a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale); il cambio di qualifica nel periodo considerato dei 90 giorni non incide⁶; in caso di trasferimento di azienda⁷, per il requisito si computa anche il periodo trascorso presso l'alienante, cioè il periodo di lavoro precedente al trasferimento; **il requisito dei 90 giorni non viene richiesto per gli eventi che sono considerati oggettivamente non evitabili.**

Concetto di unità produttiva – Novità

Il concetto di **unità produttiva, intesa come struttura autonoma**, è preso a riferimento non solo dalla normativa riguardante il Fis ma

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – F.I.S.

anche da quella riguardante la Cigo e la Cigs **per l'applicazione delle seguenti norme:**

- il computo di anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione dell'istanza;
- il computo dei limiti massimi complessivi della prestazione rapportati al quinquennio mobile;
- il computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l'assegno ordinario;
- il computo di 1/3 delle ore lavorabili rapportate all'assegno ordinario;
- il computo dei 12 mesi in un biennio mobile per l'assegno di solidarietà;
- il computo della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per ogni lavoratore per l'assegno di solidarietà.

Aliquote di versamento

Le aliquote sono ripartite per 2/3 a carico dei datori di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori e variano in base alla dimensione dell'azienda:

- **0,45%** per le aziende da **6 a 15 dipendenti**
- **0,65%** per le aziende oltre i **15 dipendenti**

E' prevista l'addizionale del **4%** sulla retribuzione persa quando le aziende utilizzano le prestazioni del fondo.

Le prestazioni ai lavoratori – Quali e come si ottengono

Assegno di solidarietà: prevede una causale d'intervento uguale ai contratti di solidarietà difensiva⁸. L'obiettivo è evitare in tutto o in parte licenziamenti collettivi,⁹ anche plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Per ottenere questa prestazione **è necessario un accordo con le organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale o con le loro Rsa o la Rsu (se esistenti)¹⁰. **La riduzione oraria concordata non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero**, settimanale o mensile per i lavoratori interessati, potendo giungere, per alcuni, al 70% nell'arco dell'intera durata della solidarietà. La domanda va presentata

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – F.I.S.

alla sede INPS territorialmente competente **entro 7 giorni** dalla data dell'accordo sindacale, ma la riduzione oraria non può avere inizio prima che siano trascorsi 30 giorni da quando è stata presentata, **in via telematica**, la domanda. Essa deve essere accompagnata dall'accordo e dall'elenco dei lavoratori in forza nell'unità produttiva con relative qualifiche, orario contrattuale e riduzioni di orario. **L'assegno di solidarietà può essere concesso per un massimo di 12 mesi** (52 settimane) in un biennio mobile, calcolando "a ritroso" le 103 settimane antecedenti ai fini della verifica dell'eventuale "sforamento" del limite massimo, cosa che comporta la "non accoglibilità" della domanda stessa. L'utilizzo dell'assegno di solidarietà all'interno del quinquennio mobile viene computato al 50% e quindi la sua durata viene prolungata, nel rispetto dei 12 mesi nel biennio mobile, fino a 24 mesi. Le prestazioni sono autorizzate dall'INPS territorialmente competente per dell'unità produttiva ed erogati dal fondo.

Assegno ordinario: richiedibile solo dai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti, è concesso per causali che sono riferibili alla Cigo ed alla Cigs:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, senza cessazione dell'attività produttiva.

La valutazione della sussistenza delle causali viene effettuata dalle sedi INPS competenti.¹¹ La durata massima dell'intervento è di **26 settimane** in un biennio mobile; ai fini della verifica vengono prese in considerazione le 103 settimane antecedenti la fine della prima settimana di riduzione di orario. Il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva, solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa. La richiesta, corredata dalla documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindaca-

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – F.I.S.

le,¹² deve essere presentata dal datore di lavoro, **in via telematica**, alla sede INPS competente per territorio in relazione alla ubicazione dell'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione di orario.¹³ **Anche all'assegno ordinario, come all'assegno di solidarietà, si applica la norma sulla durata complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile.**

Erogazione delle prestazioni

Le erogazioni delle prestazioni sono effettuate dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga. Il rimborso al datore di lavoro sarà fatto dall'INPS tramite conguaglio contributivo. La sede INPS territoriale competente può autorizzare il pagamento diretto solo per serie e documentate difficoltà del datore di lavoro e su espressa richiesta dello stesso.

Quantum della prestazione

L'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario sono pari al **80% della retribuzione** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore in cui non ha prestato la propria attività¹⁴.

Modalità di presentazione delle domande

La modalità di presentazione delle domande è unica per entrambe le prestazioni garantite dal fondo sia per l'assegno di solidarietà che per l'assegno ordinario. La domanda è disponibile sul portale www.inps.it nei servizi on line. Bisogna effettuare l'accesso attraverso la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", per cui serve il pin rilasciato dall'Inps. Si procede con "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà". Completata l'acquisizione e confermato l'invio, la domanda viene protocollata. Sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione completa di prospetto dei dati trasmessi. Nella domanda si dovranno indicare il periodo, il numero totale dei lavoratori coinvolti e delle

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – F.I.S.

ore richieste. Non è più necessario indicare la qualifica. Costituiscono parte integrante della domanda e devono essere allegati alla stessa:

- elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva, orario contrattuale di lavoro e altre informazioni presenti nel file in formato CSV reperibile nell'area download della procedura;
- l'accordo sindacale, **in caso dell'assegno di solidarietà**, che stabilisca la riduzione di orario prevista per i lavoratori interessati risultanti da un apposito elenco sottoscritto dal sindacato, la riduzione di orario e le eventuali modalità atte a soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro con conseguente riduzione dell'assegno di solidarietà e di incremento dell'orario di lavoro prestato.

Nel caso dell'assegno ordinario va allegato quanto la procedura avrà espresso, ossia la sola comunicazione o il verbale di esame congiunto o l'accordo sindacale.

1 Art. 29, D.lgs n.148/2015

2 Art. 28, D.lgs n. 148/2015; Art. 3, co. 19 , Legge 92/2012

3 Per la copertura del periodo dal 1 gennaio al 31 giugno 2016 la Legge di stabilità ha rifinanziato la cassa integrazione in deroga per una durata massima di 3 mesi ed i Contratti di solidarietà di tipo B poi abrogati

4 Ex art. 20 della legge n. 223/1991

5 Previste dagli artt. 9 e 18 del D.lgs n. 81/2015

6 Atteso che il D.lgs n. 148/2015 fa riferimento, unicamente, all'anzianità maturata nell'unità produttiva

7 Ex art. 2112 c.c.

8 Ex art. 21 del D.lgs n. 148/2015

9 Licenziamenti intesi ai sensi dell'art. 24 Legge 223/91

10 Si tratta della previsione contenuta nell'art. 51 del D.lgs n. 81/2015

11 Seguendo quelle individuate, rispettivamente, per la Cigo dal D.M. n. 95442/2016 e per la Cigs dal D.M. n. 94033/2016

12 Previsti dall'art. 14 del D.lgs n. 148/2015

13 Per il computo si applica la previsione contenuta nell'art. 2963 c.c.

14 Ridotti di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Soggetti istitutivi

Il fondo di solidarietà bilaterale per la somministrazione è stato istituito dalle Associazioni di rappresentanza delle Agenzie per il lavoro (Apl), Assolavoro e Assosomm, le organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp e le tre confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil¹. Il fondo è operativo dal 18 luglio 2016². Il fondo di solidarietà opera all'interno di Forma.Temp mediante una gestione contabile separata, attualmente è l'unico fondo di solidarietà alternativo istituito all'interno di un fondo per la formazione già preesistente.

Soggetti beneficiari

I lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, che operano in imprese utilizzatrici interessate da una riduzione dell'orario di lavoro o sospensione.

Requisiti soggettivi – Anzianità

Per l'accesso alla prestazione è necessaria una anzianità di settore pari o superiore a 90 giornate lavorative con contratto di somministrazione lavoro³.

Aliquote di versamento

Le prestazioni sono erogate sulla base di un'aliquota pari allo 0,3% del contributo del 4% delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti.

Sospensione lavoratori in somministrazione – Procedura

La riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione del lavoratore in somministrazione, prima della scadenza naturale del contratto, deve essere connessa alla riduzione dell'orario di lavoro o alla sospensione dei lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice⁴. L'agenzia per il lavoro acquisisce dall'impresa utilizzatrice con la quale ha sottoscritto un contratto di somministrazione per la fornitura di personale, la richiesta di intervento presentata da quest'ultima per l'attivazione degli strumenti di sostegno al reddito. A far data dall'acquisizione della richiesta, l'agenzia per il lavoro provvede a informare tempestivamente le organizzazioni sindacali territoriali di competenza con le quali deve procedere entro 5 giorni a un esame congiunto della situazione. In caso di mancata risposta e in mancanza dell'esame congiunto l'agenzia per il lavoro può procedere con l'attivazione del fondo di solidarietà. Qualora la crisi dell'impresa utilizzatrice coinvolga impianti produttivi ubicati su più regioni l'esame congiunto deve essere espletato a livello nazionale.

Prestazioni ai lavoratori – Quali e come si ottengono

L'assegno ordinario: ha una durata massima pari alla durata residua del contratto di somministrazione stipulato tra l'agenzia del lavoro e l'impresa utilizzatrice, ovvero commisurato alla minore durata prevista dall'ammortizzatore sociale attivato dall'azienda utilizzatrice. La prestazione erogata dal fondo interviene per il periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro nella stessa misura in cui la cassa integrazione interviene per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice e comunque per una durata massima pari al contratto di somministrazione. Qualora l'istanza presentata al fondo di solidarietà non fosse approvata e in assenza di altri strumenti di ammortizzatore sociale, l'agenzia del lavoro è tenuta alla corresponsione integrale del trattamento economico originariamente previsto. Qualora per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice sia prevista una integrazione fino al 100% della loro retribuzione l'agenzia del lavoro è tenuta alla medesima

integrazione⁵. L'assegno ordinario viene erogato al lavoratore direttamente dall'agenzia del lavoro, quest'ultima otterrà il rimborso dal fondo di solidarietà.

Quantum della prestazione

La prestazione viene riconosciuta dal fondo di solidarietà nella misura del 80% dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore, così come risultante dall'ultimo cedolino emesso dall'agenzia del lavoro prima della data di sospensione del lavoro, compresa la contribuzione previdenziale correlata, riferita al 100% dell'ultima retribuzione utile corrisposta, e in ogni caso nei limiti dei massimali previsti dalle norme vigenti.

Modalità di presentazioni delle domande

La domanda viene presentata, al fondo di solidarietà istituito presso Formatemp, direttamente dall'agenzia del lavoro. L'agenzia per il lavoro invia al fondo sia l'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali del settore somministrazione sia l'accordo sindacale di cassa integrazione sottoscritto dall'impresa utilizzatrice con le organizzazioni sindacali competenti. La modulistica è disponibile sul sito www.formatemp.it.

Prestazioni aggiuntive per il disoccupato

Il fondo di solidarietà eroga ai lavoratori in somministrazione precedentemente assunti a tempo determinato, ma che risultino disoccupati dal almeno 45 giorni e che abbiano comunque lavorato almeno 110 giorni nell'arco degli ultimi 12 mesi, un contributo una tantum a titolo di sostegno al reddito dell'importo pari a 750 euro lordi⁶. I lavoratori che si trovano in predette condizioni presentano, entro 68 giorni dalla maturazione dei requisiti, la domanda per l'indennità al fondo, potendo usufruire dell'assistenza degli sportelli bilaterali sindacali sul territorio.

-
- 1 In attuazione dell'art. 3, comma 14, della Legge n.92/2012, dell'art.27 del D.lgs n.148/2015 e sancito nell'accordo interconfederale del 10.12.2015
 - 2 Data di pubblicazione del decreto 95581 in Gazzetta Ufficiale
 - 3 Il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contratto in base al quale l'impresa "utilizzatrice" può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate "somministratori" iscritte in un apposito albo tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti (agenzie, lavoratori, impresa), legati da due diverse forme contrattuali: il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato e il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato
 - 4 In applicazione dell'Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori in somministrazione del 14 luglio 2009
 - 5 Secondo quanto previsto dell'art. 30, comma 18, del Ccnl delle agenzie di somministrazione
 - 6 Prestazione già erogata da FormaTemp

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO PER L'ARTIGIANATO - F.S.B.A.

Soggetti istitutivi

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato – Fsba - è stato istituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai, Cgil, Cisl, Uil¹ e sancito nell'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015. Il fondo è operativo dal 18 luglio 2016².

Soggetti beneficiari

Il fondo si applica a tutti i dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro³ sottoscritti da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai, Cgil, Cisl, Uil, **anche con meno di 6 dipendenti**, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari. Al fondo potranno accedere anche i dipendenti delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.

I destinatari delle prestazioni sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e dei lavoratori a domicilio.

Requisiti soggettivi – Anzianità

Il requisito soggettivo è pari ad almeno 90 giorni di anzianità aziendale dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario.

Aliquote di versamento

La contribuzione ordinaria a Fsba, stabilita dall'accordo interconfederale, è pari allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale. Dal 1° gennaio 2016 la contribuzione a Fsba, **a carico delle imprese**, è pari allo **0,45%** della retribuzione imponibile previdenziale. Dal 1°

luglio 2016 tale aliquota è incrementata di un'ulteriore quota dello **0,15%**, sempre calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei lavoratori, con trattenuta in busta paga.

Le prestazioni ai lavoratori – Quali e come si ottengono

Il fondo può erogare nel biennio mobile, **due prestazioni, alternative tra loro, l'assegno di solidarietà o l'assegno ordinario** in conseguenza a sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Assegno di solidarietà: previsto per le causali di riduzione dell'orario di lavoro per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. **Ha una durata massima di 26 settimane**, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per un orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni. **La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero**, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione, ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

Assegno ordinario: previsto per le causali di sospensione dell'attività a seguito di situazioni di crisi aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche e/o situazioni temporanee di mercato. **Ha una durata massima di 13 settimane**, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.

Quantum della prestazione

L'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario sono pari a € 971,71 per l'anno 2016 e successivi adeguamenti, nel limite unico del vigente massimale mensile.

Condizioni necessarie per accedere alle prestazioni del fondo

Tre sono le condizioni per l'erogazione delle prestazioni da parte di Fsba:

1. regolare contribuzione a Fsba da parte dell'azienda dal 1° gennaio 2016;
2. anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione, 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
3. verbale di accordo sindacale.

In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata dal fondo, per quanto attiene al punto 1 l'azienda può procedere a eventuali regolarizzazioni della contribuzione.

Modalità di presentazioni delle domande

L'impresa che intende porre in sospensione e/o riduzione i propri dipendenti deve richiedere al rappresentante sindacale di bacino (Rsb), anche per il tramite dell'associazione artigiana a cui è iscritta o conferisce mandato, un incontro per la sottoscrizione del necessario accordo sindacale, di norma tale richiesta deve avvenire almeno 15 giorni prima dell'eventuale inizio della sospensione e/o riduzione.

L'accordo sindacale di sospensione e/o riduzione⁴ si può sottoscrivere in sede aziendale, presso gli Enti bilaterali o le sedi delle parti sociali territoriali, l'accordo deve essere sottoscritto da almeno un rappresentante sindacale di bacino – Rsb o Rsu, ove presente, dal legale rappresentante dell'impresa e dall'Organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisce mandato.

La domanda di prestazione è presentata dall'impresa a Fsba entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica⁵. In caso di domanda presentata oltre il ventesimo giorno dall'inizio effettivo della sospensione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda. Alla domanda dovrà essere allegato l'accordo sindacale o in alternativa

la dichiarazione dell'Autorità competente attestante l'evento per situazioni climatiche e copia del Libro Unico del Lavoro (Lul) relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.

La domanda di prestazione genera un numero di protocollo che è disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda stessa, copia del numero di protocollo deve essere consegnata al Rsb firmatario dell'accordo sindacale.

L'azienda è tenuta a inviare a Fsba alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

L'impresa provvede al versamento all'Inps della contribuzione correlata, riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni Fsba. La stessa impresa può richiedere a Fsba il rimborso di tali versamenti entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento.

Al termine del periodo di sospensione o riduzione l'azienda dovrà riprendere la normale attività produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate dal fondo al lavoratore.

-
- 1 In attuazione dell'art. 3, comma 14, della Legge n.92/2012, dell'art.27 del D.lgs n.148/2015
 - 2 Data di pubblicazione del decreto 95581 in Gazzetta Ufficiale
 - 3 Aree Ccnl Artigianato: acconciatura – estetica, alimentari e panificazione, comunicazione, chimica e ceramica, legno e lapidei, meccanica, tessile – moda, pulizie, autotrasporto. Sono escluse le imprese dell'edilizia
 - 4 I formati standard degli accordi li potete trovare su www.lombardia.cisl.it/artigianato e/o www.fondofsba.it
 - 5 Sui siti di Ebna, Fsba e degli Enti Bilaterali Regionali, troverete il link <https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb> per accedere al sistema informatico che consente la registrazione delle imprese e la presentazione delle domande